



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

17/2016

Febbraio/7/2016 (*)

Napoli 11 Febbraio 2016

L'esonero contributivo triennale – ex art. 1 co. 118 della L. n° 190/2014 – spetta anche nel caso di assunzione di soggetti percettori di trattamento pensionistico. Tale importante chiarimento (anche se tardivo) è stato fornito dal Ministero del Lavoro con l'interpello n° 4 del 20 gennaio u.s.

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 4 del 20 gennaio 2016, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'**esonero triennale** introdotto nel nostro ordinamento positivo dall'art. 1 co. 118 della Legge n° 190/2014.

Nello specifico, il Dicastero del *Welfare* è stato interpellato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro al fine di conoscere il parere della Direzione Generale in ordine alla corretta applicazione della prefata norma, con particolare riferimento al caso di **assunzione a tempo indeterminato di lavoratore percettore di trattamento pensionistico**.

In primis, il Ministero ha evidenziato che **la ratio della norma è di incentivare la creazione di occupazione stabile**. A tal fine, la L. n° 190/2014 ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi, per un periodo massimo di 36 mesi, nel caso di nuove assunzioni con **contratti di lavoro a tempo indeterminato**. L'esonero può essere concesso a condizione che il prestatore, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Allo stesso modo, non è possibile fruire di tale esonero nel caso in cui il beneficio sia già

stato fruito da altro datore ovvero se il lavoratore, nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge (id.: ottobre – dicembre 2014) abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro, ovvero con società da questi controllate o collegate oppure a lui facenti capo, anche per interposta persona.

Inoltre, l'art 1 co. 118 della L. n° 190/2014 **non circoscrive la platea dei lavoratori, per i quali è possibile godere dell'esonero contributivo, a coloro che non percepiscono un trattamento pensionistico.**

In nuce, il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 4/2016 in disamina, ritiene che, **non essendoci alcuna espressa preclusione da parte del Legislatore, l'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico possa rientrare nel campo di applicazione della prefata norma e, pertanto, legittimamente dar diritto alla fruizione dell'esonero triennale** (fra l'altro non più applicabile dal 1° gennaio 2016.)

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA